

Comune: Opi
Ufficio: Protocollo
Referente:

Descrizione:

Chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita uno straniero non comunitario o apolide, anche se parente o affine, o lo assume per qualsiasi causa alle proprie dipendenze o gli cede la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro 48 ore, all'autorità locale di pubblica sicurezza. La comunicazione comprende, oltre alle generalità del denunciante, quelle dello straniero o apolide, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione che lo riguardano, l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o in cui la persona è alloggiata, ospitata o presta servizio.

Cosa fare:

E' necessario presentare la comunicazione su apposito modulo reperibile in allegato o presso l'Ufficio Protocollo.

N.B. La comunicazione va presentata all'Ufficio Protocollo (oppure inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno) **entro 48 ore** dalla data in cui la persona interessata ottiene la disponibilità dell'immobile in oggetto.

Dove rivolgersi:

Ufficio Protocollo - Residenza Municipale
Via San Giovanni, 50
tel. 0863.910606 - fax 0863.916078
info@comune.opi.aq.it
comuneopi@pec.comune.opi.aq.it

Orario d'apertura

dal lunedì al venerdì dalle ore 10,30 alle ore 12,30

Riferimenti:

art. 7, D.Lgs 286/1998 modificato dalla L. 189/2002

COMUNICAZIONE DI CUI ALL'ART. 7
DEL D. Lgs. 25/07/1998 n° 286

All'Autorità Locale di Pubblica Sicurezza del Comune di Opi
e alla Questura di L'Aquila

IL/LA SOTTOSCRITTO/A

Cognome _____ Nome _____ M F
Nato/a a _____ (____) il _____ cittadino/a _____
Residente nel Comune di _____ in Via/Piazza _____ n° _____
Telefono _____

(solo per gli stranieri)

Titolare di Permesso di Soggiorno n° _____ rilasciato da _____ il _____

a titolo personale quale Legale Rappresentante della Società

(1) DICHIARA DI OSPITARE DAL _____ PRESSO

la propria residenza
 un immobile nel quale temporaneamente dimora sito nel Comune di _____
in Via/Piazza _____ n° _____ scala _____ interno _____
lo/la straniero/a – apolide sotto generalizzato

(2) DICHIARA DI AVER CEDUTO O DATO IN GODIMENTO DAL _____

un bene sito nel Comune di _____ in Via/Piazza _____
n° _____ scala _____ interno _____
allo/a straniero/a – apolide sotto generalizzato

(3) DICHIARA DI AVER ASSUNTO DAL _____

lo/la straniero/a – apolide sotto generalizzato, lo/la stesso/a presta la propria attività lavorativa
nell'immobile sito nel Comune di _____ in Via/Piazza _____
n° _____ scala _____ interno _____ denominato _____
e che lo straniero/a alloggia:

in un locale annesso all'attività
 in altro immobile sito nel Comune di _____ in Via/Piazza _____
n° _____ scala _____ interno _____

LO/LA STRANIERO/A

Cognome _____ Nome _____ M F
Nato/a a _____ (____) il _____ cittadino/a _____
Residente nel Comune di (per coloro già residenti in Italia) _____ in
Via/Piazza _____ n° _____ scala _____ interno _____
titolare di:

Permesso di Soggiorno n° _____ rilasciato da _____ il _____
valido fino a _____ motivo del soggiorno _____
 Passaporto n° _____ rilasciato da _____ il _____
 Altro (specificare) _____

Data _____

Firma del/la dichiarante

Comunicazioni e richieste

Comunicazione di ospitalità/alloggio/assunzione/cessione di immobile a straniero/apolide

Art. 7. Obblighi dell'ospitante e del datore di lavoro. (D.Lgs. 25-7-1998 n. 286)

(R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 147)

1. Chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all'autorità locale di pubblica sicurezza (50).

2. La comunicazione comprende, oltre alle generalità del denunciante, quelle dello straniero o apolide, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione che lo riguardano, l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o in cui la persona è alloggiata, ospita o presta servizio ed il titolo per il quale la comunicazione è dovuta.

2-bis. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 160 a 1.100 euro (51) (52).

(50) Comma così modificato dal comma 6-bis dell'art. 4-bis, D.Lgs. 21 aprile 2000, n. 181, aggiunto dal comma 1184 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296. Vedi, anche, l'art. 1, D.L. 9 settembre 2002, n. 195, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(51) Comma aggiunto dal comma 1 dell'art. 8, L. 30 luglio 2002, n. 189.

(52) Il presente articolo era stato abrogato dall'art. 5, D.L. 15 febbraio 2007, n. 10. L'abrogazione non è più prevista dalla nuova formulazione del citato articolo 5 dopo la conversione in legge del suddetto decreto.